

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio motorizzazione civile regionale	motorizzazione@regione.fvg.it motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it call center 848 000 388 fax +39 040 377 4732 I - 33100 Udine, via Popone 67

Oggetto: Accesso ai servizi di Motorizzazione Civile Regionale per l'attività di Scuola Nautica.
Modalità operative.

IL DIRETTORE CENTRALE
INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Visti – il D.P.R. 09.10.1997 n° 431 (regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) e s.m.i.;

- Il D.Lgs 18.07.2005, n° 171 (di seguito Codice della nautica da diporto) e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 49 –septies;
- Il D.Lgs. 03.11.2017 n. 229 (revisione ed integrazione del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171 recante codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della L. 08.07.2003 n. 172, in attuazione dell'art. 1 della L. 07.10.2015 n. 167)
- Il D. M.I.T. 29.07.2008, n° 146 (regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs 171/2005)

Vista la Legge Regionale 20.08.2007, n° 23 recante "Attuazione del D.Lgs 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità" e s.m.i., Titolo III che, in attuazione del citato D.Lgs 111/2004, disciplina le funzioni di Regione e Province in tali materie;

Visto altresì l'art. 52 della predetta legge, secondo cui le Province esercitano le funzioni di cui al D.P.R. 09.10.1997, n° 431 e s.m.i. e, in particolare, quelle in materia di:

- a) Rilascio di patenti nautiche e i loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
- b) Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;
- c) Vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;
- d) Attività sanzionatoria.

Vista la legge regionale 12.12.2014, n° 26 (riordino del sistema Regione-Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia: Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e s.m.i. che attua il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione a far data dal 01.07.2016;

Visti i regolamenti provinciali adottati dalle amministrazioni provinciali prima del citato trasferimento di funzioni;

Preso Atto che l'autorizzazione all'attività di scuola nautica è confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs n° 222/2016;

Preso atto inoltre che in base all'allegato B), punto 10, della predetta L.R. n° 26/2014, sono state trasferite a far data del 01/07/2016 dalla Regione e in particolare alla Direzione Infrastrutture e Territorio, anche le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della L.R. 23/2007;

Vista la deliberazione giuntale n° 1081 del 17.01.2016 con la quale a far data 01.07.2016 viene modificata in particolare l'articolazione organizzativa e relativa declaratoria della direzione centrale infrastrutture e territorio, a seguito del trasferimento delle funzioni ai sensi delle citate L.R. 26/2014 e della L.R. 3/2016, istituendo con sede in Udine il nuovo servizio motorizzazione civile regionale nell'ambito della direzione medesima;

Dato atto che in base all'attuale declaratoria del predetto nuovo servizio, di cui all'art. 58, b bis) dell'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali degli Enti regionali da ultimo aggiornata con DGR n° 1190/2017, rientrano fra le funzioni della Direzione centrale infrastrutture e territorio anche quelle attinenti la cura degli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale;

Dato atto che lo svolgimento delle predette funzioni, anche dopo il subentro alla Regione, deve comunque essere sempre garantito in tutti e quattro gli ambiti territoriali provinciali;

Preso atto delle necessità attuale, stante la chiusura della fase transitoria del processo di passaggio delle funzioni provinciali, di garantire adeguate e uniformi modalità operative fra i quattro ambiti territoriali nella gestione dei settori sopra descritti;

Evidenziato che l'adozione di disposizioni di tipo organizzativo in materia da parte della struttura competente ha quindi la principale finalità di fornire al territorio in via uniforme, chiara e trasparente informazioni in ordine alle modalità operative e di funzionamento degli uffici e in ordine alle attività e procedure da questi poste in essere nei vari ambiti territoriali;

Ritenuto in definitiva che non si può prescindere dalla circostanza per cui le materie da rendere oggetto di definizione organizzativa fanno riferimento ad un servizio, quale la motorizzazione civile regionale, che istituzionalmente svolge le proprie attività in favore di cittadini utenti e quindi con una forte connotazione verso l'esterno;

Considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. n) del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali (da ultimo modificato con D.Preg. marzo 2016, n° 046/Pres.), fra le competenze riconosciute in capo al Direttore centrale vi è anche l'adozione di atti o provvedimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuiti alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta regionale;

Dato atto quindi che il presente provvedimento viene adottato dalla scrivente in quanto ritenuto necessario a perseguire, rispetto alle nuove competenze acquisite, l'obiettivo di definire e declinare dal punto di vista organizzativo le modalità operative per l'accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale, tenuto conto del processo di riassetto organizzativo intervenuto a seguito del passaggio di funzioni prima svolte a livello provinciale in quattro distinti ambiti territoriali e ora facenti capo ad un'unica unità organizzativa nell'ambito dell'amministrazione regionale;

Visto il proprio decreto n. 6609/TERINF del 28.12.2018, con il quale è stato adottato un primo provvedimento pari oggetto, da sottoporre alle organizzazioni di categoria del settore;

Sentite le organizzazioni di categoria in data 11 febbraio 2019, presenti CONFARCA e ANTARES, in seduta congiunta presso l'Ufficio territoriale della Motorizzazione civile di Gorizia;

Sentito il Comitato di monitoraggio e coordinamento di cui all'art. 47 della L.R. 20.08.2007 n. 23 e s.m.i. nella seduta del 28.06.2019;

Su proposta del Direttore del Servizio Motorizzazione civile regionale;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- a) Il presente provvedimento definisce le modalità organizzative e operative da applicarsi uniformemente in tutti gli ambiti territoriali della motorizzazione civile regionale per la disciplina dell'attività di scuola nautica come di seguito indicato:

1 GENERALITA'

1.1 Scuola nautica

- 1.1.1 Svolge attività di "scuola nautica" chiunque esercita con regolarità le attività finalizzate, all'istruzione e alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e al conseguimento di titoli e qualifiche professionali relativi alla navigazione da diporto.
- 1.1.2 Oltre all'attività di cui al punto 1.1.1., le scuole nautiche possono svolgere anche attività finalizzate all'educazione marinaresca nonché tutte le pratiche relative al conseguimento delle patenti nautiche dei propri allievi.
- 1.1.3 L'apertura della sede principale e di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, è subordinata alla presentazione di apposita SCIA per ciascuna di esse, in via telematica presso lo sportello SUAP della Regione (<https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/lista.html?md=186147>)
- 1.1.4 L'attività di scuola nautica può essere svolta anche dagli istituti tecnici nautici, come previsto all'art. 49 *septies*, comma 5 del Codice della nautica da diporto, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente provvedimento, previo presentazione di apposita SCIA alla Regione Friuli – Venezia Giulia, con le stesse modalità del punto precedente.

2 SCIA

2.1 Tipologia di scia

- 2.1.1 L'esercizio dell'attività di scuola nautica sul territorio regionale è soggetto alla presentazione di apposita SCIA alla Regione Friuli – Venezia Giulia, secondo le modalità indicate al punto precedente.
- 2.1.2 La SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica può essere presentata per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di seguito elencate:
 - a) Patenti nautiche di categoria A e C "Entro le 12 miglia dalla costa" solo a motore;
 - b) Patenti nautiche di categoria A e C "Entro le 12 miglia dalla costa" a vela/propulsione mista;
 - c) Patenti nautiche di categoria A e C "Senza Alcun Limite dalla Costa" solo a motore;
 - d) Patenti nautiche di categoria A e C "Senza Alcun Limite dalla Costa" a vela/propulsione mista;
 - e) Patenti nautiche di categoria B.
- 2.1.3. La SCIA può essere presentata da persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti previsti dal punto 2.2 del presente Provvedimento.
- 2.1.4. Chi presenta la SCIA deve avere la proprietà e gestione diretta, personale e permanente dell'esercizio nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del ricevente.

2.2 Requisiti per l'attività di scuola nautica

- 2.2.1 Per presentare la SCIA per l'esercizio di scuola nautica è necessario che il soggetto sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato, qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, il soggetto sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 223/1989 e s.m.i. e della L. 40/1998;
 - b. età pari o superiore a 21 anni;
 - c. diploma di istruzione di secondo grado e abbia svolto attività di insegnamento presso una scuola nautica con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 508, comma 10, del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297 per i docenti degli Istituti tecnici di cui all'art. 1, punto 1.1.4;

- d. non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ed essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.;
 - e. non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f. iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - g. la società o ditta individuale per cui si presenta la SCIA deve essere un soggetto con scopo di lucro;
 - h. capacità finanziaria di cui al successivo punto 2.3;
 - i. proprietà o disponibilità giuridica dei mezzi nautici da utilizzare per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, di cui al successivo punto 3.1;
 - j. proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede della scuola secondo quanto previsto dal successivo punto 3.1;
 - k. proprietà o disponibilità giuridica dell'arredamento e del materiale didattico per l'insegnamento teorico secondo quanto previsto dal successivo punto 3.3;
- 2.2.2 Qualora il soggetto che presenta la SCIA sia una società, i requisiti previsti al punto 2.2 lett. a), b) c), e d) devono essere posseduti dal legale rappresentante.
- 2.2.3 La scuola nautica deve disporre in maniera continuativa di almeno un insegnante come definito dal successivo art. 4.1.
- 2.2.4 La scuola nautica deve disporre dei posti barca necessari all'ormeggio dei mezzi nautici utilizzati per l'attività ovvero di appositi siti di rimessaggio degli stessi.
- 2.2.4 Nel caso di apertura di ulteriori sedi, da parte di soggetti che già svolgono l'attività di una scuola nautica, per ciascuna sede deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2.

2.3 Capacità finanziaria

- 2.3.1. Per avviare l'attività di scuola nautica, il soggetto deve dimostrare di avere un'adeguata capacità finanziaria mediante uno dei seguenti documenti:
- a. certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69, liberi da gravami ipotecari, da documentare con visura ipocatastale completa della indicazione della rendita catastale, ovvero titolo di proprietà registrato o, in alternativa, quanto indicato dalla successiva lettera b).
 - b. attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, riferita ad un importo non inferiore a € 25.882,84 rilasciata, da azienda o istituto di credito e/o da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

3 UNITA' DA DIPORTO, LOCALI E MATERIALE DIDATTICO

3.1 Unità da diporto

3.1.1 Le unità di navigazione che la scuola nautica deve utilizzare per le esercitazioni, l'istruzione e la formazione dei candidati, nonché per l'effettuazione dei relativi esami, sono diverse secondo la tipologia di patenti che la scuola nautica può far conseguire ai sensi del precedente art. 2.1.2 e risultare abilitate per i rispettivi tipi di navigazione.

3.1.2 La disponibilità giuridica si intende dimostrata nei casi in cui il soggetto che presenta la SCIA all'esercizio della scuola nautica è:

- a) Proprietario o comproprietario pari a 4 carati dell'unità da diporto;
 - b) armatore della nave o dell'unità da diporto;
 - c) intestatario di un contratto di leasing;
 - d) intestatario di un contratto di locazione registrato con il relativo proprietario o armatore che preveda espressamente l'uso per le esercitazioni pratiche e per l'effettuazione di esami.
- 3.1.3. Le unità impiegate in attività di scuola nautica devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello o striscione rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, in posizione visibile, di dimensione minima pari a m. 1 per m. 0,2.
- 3.1.4 Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami, con l'esplicita indicazione che l'unità è destinata all'attività di scuola nautica.
- 3.1.5 Qualsiasi variazione di disponibilità delle unità dovrà essere comunicata all'Amministrazione regionale entro 15 giorni dalla data in cui si verifica.
- 3.1.6 Qualora la scuola nautica resti sprovvista di uno dei mezzi a sua disposizione, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può presentare comunicazione alla Regione per utilizzare altro mezzo nautico nelle forme di cui al precedente punto 3.1.2.
- 3.1.7 Qualora la scuola nautica disponga di più sedi, è ammissibile l'utilizzo del medesimo mezzo nautico.

3.2 Locali

- 3.2.1 I locali della scuola nautica devono comprendere:
- a un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,5 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali adibiti a ricevimento del pubblico;
 - b un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c servizi igienici composti da bagno e antibagno a norma con il regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
- 3.2.2 L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.
- 3.2.3 I locali devono essere conformi con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e all'abbattimento delle barriere architettoniche (qualora la scuola intenda svolgere corsi per il rilascio di patenti nautiche di categoria C).
- 3.2.4 La SCIA all'esercizio dell'attività di scuola nautica può coesistere nella stessa unità immobiliare ove il medesimo soggetto eserciti anche attività di autoscuola e/o attività di consulenza automobilistica, purché i locali rispettino comunque le ulteriori previsioni di cui al precedente punto 3.2.1, nonché quelle contenute all'art. 1 del D.M. 9 novembre 1992 in materia di requisiti locali destinati all'attività di consulenza automobilistica.

3.3 Arredamento e materiale didattico

- 3.3.1 Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere quello atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula, tenendo conto comunque della superficie di mq. 25
- b) tavoli da carteggio.
- c) una lavagna delle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 e un sistema di videoproiezione;

3.3.2 La scuola deve disporre di adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi, che consentano a ciascuno di partecipare attivamente alle lezioni e di acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e di salvataggio.

Il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito almeno da:

- a) Strumenti
 - bussola marina;
 - barometro aneroido, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
 - strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).
- b) Sussidi:
 - fac-simile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
 - carte nautiche di scala diversa e di varie zone, squadrette nautiche, parallele, compassi, bussole a mano da rilevamento;
 - tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
 - carte di analisi meteorologica;
 - rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
 - rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
 - modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le parti costitutive di uno scafo con propulsione a motore e a vela;
 - pannelli di motore sezionato tra cui almeno uno di motore fuoribordo;
 - modello di imbarcazione completo di fanaleria, bussola e grafometro;
 - rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di un'unità a vela ovvero modello in scala;
 - rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
 - rappresentazione grafica raffigurante i segnali per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
 - rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
 - quadro luminoso o pannello raffigurante la segnaletica diurna e notturna;
 - tavola di proiezione di Mercatore;
 - mezzi di salvataggio (cioè salvagente anulare e cinture di salvataggio) e dotazioni di sicurezza per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, conformi alla vigente normativa
- c) Documentazione didattica:
 - fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
 - pubblicazione "Elenco dei fari e segnali da nebbia" Parte I e II dell'Istituto Idrografico della Marina;
 - Portolano del Mediterraneo -- Generalità Parte 1 e Parte 11 e Portolano P1 dell'Istituto Idrografico della Marina;
 - norme di governo e di manovra dell'imbarcazione;
 - carta 1111,
 - leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
 - Codice della Navigazione;
 - Codice della Navigazione da Diporto;
 - Codice Internazionale dei Segnali CIS.

I sussidi di cui alla precedente lettera b) (con esclusione delle carte nautiche ufficiali), nonché gli strumenti di comunicazione e di rilevamento della posizione in mare e la documentazione didattica di cui alla lettera c), possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi e/o informatici.

4 PERSONALE DIDATTICO

4.1 Insegnanti e istruttori

- 4.1.1 Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49 septies del Codice della nautica da diporto, ovvero in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'art. 36-bis; gli ufficiali superiori del corpo dello Stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno 5 anni, coloro che hanno conseguito da almeno 10 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui all'art. 1, punto 1.1.4. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela di cui all'art. 49 quinquies Codice della nautica da diporto. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
- 4.1.2 Qualora la scuola nautica resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al punto precedente, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare svolgimento della stessa, come previsto dal punto 2.2.3 del presente provvedimento, deve presentare entro 15 giorni all'Amministrazione regionale comunicazione con il nominativo del nuovo soggetto in possesso dei corrispondenti requisiti;
- 4.1.3 Qualora una scuola nautica impieghi insegnanti privi dei requisiti di cui al precedente punto 4.1.1 l'attività verrà sospesa.

4.2 Rapporto di impiego del personale didattico

- 4.2.1 Per le funzioni di insegnante e/o istruttore la scuola nautica può impiegare i soggetti di cui al punto 4.1.1 del presente provvedimento, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo pieno o parziale:
- a) lavoratore dipendente;
 - b) collaboratore di impresa familiare;
 - c) lavoratore autonomo;
 - d) lavoratore proveniente da consorzio di cui la scuola nautica fa parte;
 - e) lavoratore con contratto di lavoro diverso dai precedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 4.2.2 Le scuole nautiche appartenenti ad un unico titolare o società oppure aderenti ad un Consorzio possono utilizzare il personale in mobilità presso tutte le diverse sedi in attività.
- 4.2.3 Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro potrà utilizzare, quale supplente temporaneo e per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica in attività dandone comunicazione all'Amministrazione regionale.
- 4.2.4 Le variazioni nell'organico della scuola nautica devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione che ha ricevuto la SCIA di scuola nautica.
- 4.2.5 L'Amministrazione regionale potrà istituire un Elenco degli Insegnanti e Istruttori di scuola nautica. L'Amministrazione regionale rilascerà al personale didattico delle Scuole nautiche che ne facciano richiesta un tesserino di riconoscimento.

5 DISCIPLINA DELLA SCIA

5.1 SCIA per l'esercizio

5.1.1 Per avviare l'esercizio di scuola nautica è necessario presentare all'Amministrazione regionale apposita SCIA, sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo le modalità indicate al punto 1.1.3 del presente provvedimento

5.1.2 Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai soggetti previsti dall'art. 4 commi 1 e 2, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 5 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e);
- b. copia semplice dell'atto costitutivo per le Società di Persone;
- c. copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
- d. attestazione di comprovata capacità finanziaria come previsto al punto 2.3;
- e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui vengono elencati ed identificati i mezzi di cui al punto 3.1; a disposizione della scuola con l'indicazione degli estremi del contratto dal quale deriva la disponibilità giuridica degli stessi;
- f) copia dei contratti assicurativi dei mezzi nautici;
- g) planimetria dei locali adibiti all'attività di scuola nautica, qualora non si tratti anche di autoscuola, in scala 1:100, con l'indicazione analitica della superficie, secondo quanto previsto dal precedente punto 3.2 e autocertificazione, attestante la conformità ai vigenti regolamenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui viene attestata la disponibilità, presso i locali della scuola nautica, dell'arredamento e del materiale didattico previsti al punto 3.3;
- m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione del personale di cui al punto 4.1;
- n) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 da ciascuno dei soggetti individuati nella dichiarazione di cui alla precedente lett. m) attestante il possesso dei requisiti richiesti al punto 4.1;

5.1.3 L'attività può essere avviata immediatamente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione l'Amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'Amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.

5.2 Modifiche alla SCIA.

5.2.1 Nel caso di impedimento, decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del legale rappresentante, l'attività di scuola nautica può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 2.2 del presente provvedimento;

- 5.2.2 Nel caso di cui al precedente punto, la comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti rispettivamente l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto. Il mancato rispetto del termine comporterà la sospensione dell'attività.
- 5.2.3 Chi prosegue l'attività nel caso individuato al punto 5.2.1 senza presentare la comunicazione è soggetto alla sospensione dell'attività.
- 5.2.4 Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa, al fine di poter esercitare l'attività di scuola nautica è tenuto a comunicare la variazione entro 15 giorni dal trasferimento.
- 5.2.5 Nell'ipotesi di trasformazione da impresa individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societaria, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tale variazione entro 15 giorni dall'avvenuta trasformazione.
- 5.2.6 Se la SCIA è stata presentata da una società l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia del relativo verbale deve essere comunicato all'Amministrazione entro 15 giorni del verbale.
- 5.2.7 Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede con una semplice comunicazione entro 15 giorni dalla modifica.
- 5.2.8 La sospensione dell'attività su comunicazione del titolare per motivate e gravi esigenze può avvenire per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi in presenza di giustificati motivi. Qualora entro quest'ultimo termine l'attività non venga ripresa si dovrà provvedere con nuova SCIA.

5.3 Registro

- 5.3.1 La scuola nautica deve tenere un registro di iscrizione contenente i seguenti dati: Il registro di iscrizione allievi deve contenere i seguenti dati:
- a) numero progressivo;
 - b) data di iscrizione;
 - c) generalità degli allievi;
 - d) corso patente nautica che l'allievo intende frequentare;
 - e) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
 - f) data delle prove teorica e pratica e relativo esito;

5.4 Pubblicità

- 5.4.1 Le scuole nautiche in attività possono fare pubblicità con qualsiasi mezzo, stampa manifesti, radio, televisione, internet, ecc. nel rispetto della normativa di settore vigente.
- 5.4.2 Per la pubblicità relativa ai corsi patente nautica, la scuola nautica è tenuta a proporre offerte che prevedano almeno il numero minimo di ore di lezioni di teoria e pratica previste dal presente Provvedimento.
- 5.4.3 I soggetti che non hanno presentato apposita SCIA, non possono fregiarsi del titolo di scuola nautica e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami. I trasgressori saranno puniti ai sensi della vigente normativa.

6 CONSORZI E CENTRI DI ISTRUZIONE NAUTICA

6.1 Consorzi

Le scuole nautiche in attività possono consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti).

6.2 Centri di Istruzione Nautica

- 6.2.1 I consorzi che intendono creare un Centro di Istruzione Nautica per svolgere attività teorica e/o pratica di scuola nautica devono presentare apposita SCIA alla Regione Friuli – Venezia Giulia, secondo le modalità indicate al punto 1.1.3 del presente provvedimento.
- 6.2.2 Il legale rappresentante del consorzio deve indicare all'Amministrazione:
- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
 - b) il responsabile del Centro di Istruzione Nautica;
 - c) l'ubicazione della sede;
 - d) le attività teoriche e/o pratiche che il Centro di Istruzione Nautica intende svolgere;
 - e) le generalità degli insegnanti e degli istruttori.
- 6.2.3 Il legale rappresentante del consorzio deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2.
- 6.2.4 I locali da adibire a sede del Centro di Istruzione Nautica devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e, qualora vi si svolgano lezioni di teoria, devono avere i requisiti di cui al punto 3.2 ed essere forniti dell'attrezzatura e del materiale didattico di cui al punto 3.3 del presente Provvedimento.
- 6.2.5 Qualora il Centro di Istruzione Nautica svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee secondo quanto previsto dal punto 3.1.
- 6.2.6 Al Centro di Istruzione Nautica possono accedere soltanto gli allievi iscritti presso le singole scuole nautiche aderenti, previa annotazione su apposito registro.
- 6.2.7 Ai Centro di Istruzione nautica si applicano le disposizioni contenute nel presente provvedimento in quanto compatibili.
- 6.2.8 Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio.
- 6.2.9 Per qualsiasi variazione circa i requisiti richiamati nella SCIA, il Consorzio è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al competente settore dell'Amministrazione regionale.

7 VIGILANZA E SANZIONI

7.1 Vigilanza

- 7.1.1 La vigilanza tecnica ed amministrativa sulle scuole nautiche è svolta dall'Amministrazione regionale, dalle Capitanerie di Porto e dalle altre forze di Polizia istituzionalmente preposte.
- 7.1.2. L'Amministrazione regionale esercita l'attività di vigilanza tramite i propri dipendenti appartenenti al Servizio competente in materia, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
- 7.1.3 In occasione dei controlli effettuati viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. Esse vengono immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore della scuola nautica mediante consegna di copia del verbale, da sottoscrivere per ricevuta, o in caso di loro assenza, mediante notifica a mezzo del servizio postale da effettuarsi entro il termine di 90 giorni per i residenti nel territorio italiano, o di 365 giorni, per i residenti all'estero.
- 7.1.4 Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altre Amministrazioni, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

7.2 Scritti difensivi

- 7.2.1 Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'articolo 7.1.3, gli interessati potranno far pervenire alla Regione scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

7.2.2 L'Amministrazione regionale sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e, qualora li ritenga accoglibili, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nel caso di sanzione pecuniaria, ne ingiunge il pagamento.

7.3 Sanzioni amministrative

7.3.1 L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 689/81 per quanto applicabile e dalle altre normative di settore;

7.3.2 E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 15.000,00 chi esercita l'attività di scuola nautica senza aver presentato apposita SCIA o senza i requisiti prescritti. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione dell'attività di scuola nautica.

7.3.3 E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 2.500,00 chi viola i divieti di cui all'art. 53, comma 3 della L.R. 23/07.

7.3.4 E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00 il titolare o il legale rappresentante di scuola nautica che non rispetti quanto previsto dall'art. 53, commi 1, 2 e 4 della L.R. 23/07.

7.3.5 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative già previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia, qualsiasi comportamento o fatto del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica che non sia conforme a quanto previsto dal presente Provvedimento comporta l'emanazione di diffida.

7.3.6 Nei casi di cui ai precedenti punti, qualora a seguito di diffida il soggetto non rimuova, entro il termine previsto dalla stessa, il comportamento o fatto causa della violazione, l'esercizio di scuola nautica sarà sospeso per un periodo da uno a tre mesi.

7.3.7. L'attività, inoltre, è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività della scuola nautica o del Centro di Istruzione Nautica non si svolge regolarmente;

b) il titolare faccia ricorso all'opera di insegnanti e/o istruttori privi dei requisiti previsti dall'articolo

4.1 del presente provvedimento ovvero non provveda alla sostituzione degli insegnanti non più in possesso dei requisiti necessari.

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;

d) siano state emanate più di due diffide nel triennio per la medesima irregolarità;

e) il titolare abbia trasferito la sede della scuola nautica senza aver dato apposita comunicazione;

f) siano intervenute le modifiche o trasformazioni previste agli articoli 5.2.1, 5.2.4 e 5.2.5 senza aver dato apposita comunicazione;

g) nella scuola nautica si svolgano attività diverse da quelle indicate nella SCIA;

7.3.8 Nei casi previsti dall'articolo 7.3.7, alla sospensione dell'attività si accompagna l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

7.3.9 L'attività è inibita quando:

a) sia venuta meno la capacità finanziaria di cui all'articolo 2.3;

b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;

c) viene meno l'attrezzatura tecnica o attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui all'art. 3;

d) durante il periodo di sospensione dell'attività, la scuola nautica o il centro d'istruzione prosegua la sua attività;

e) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;

8 NORME FINALI E TRANSITORIE

8.1 Norma di rinvio

8.1.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Provvedimento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

8.1.2 Tutti gli importi indicati nel presente Provvedimento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti normativi successivi alla sua entrata in vigore.

8.2 Norma transitoria.

8.2.1 Le scuole nautiche già autorizzate nei sei mesi successivi dall'entrata in vigore del presente provvedimento dovranno dare adempimento alle disposizioni di cui al punto 2.2.4.

8.2.2 Fino all'istituzione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti possono svolgere le attività di insegnamento gli esperti velisti riconosciuti idonei dalla federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale italiana.

8.3 Entrata in vigore

8.3.1 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.